

STUDIO DI CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E DEL LAVORO

Barea Canal Bares
PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Dott. Paolo Barea	<i>Commercialista</i>
Dott. Alessandro Bares	<i>Commercialista</i>
Dott. Aldo Canal	<i>Commercialista</i>
Dott. Paolo Nalon	<i>Commercialista</i>
Dott. Paolo Zanatta	<i>Commercialista</i>
Dott. Gianalberto Fiorot	<i>Consulente del lavoro</i>

ALCUNE PROBLEMATICHE RELATIVE AI FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA' – SUGGERIMENTI OPERATIVI

Prendendo spunto da due sentenze dello scorso anno della Corte di Cassazione, si vogliono qui evidenziare alcune problematiche riguardo alle operazioni di finanziamento dei soci alla società e a quanto precisato al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare le questioni che si vogliono esporre riguardano:

- 1 - la presunzione di onerosità dei finanziamenti dei soci alla società e suo superamento;
- 2 - quanto le scritture contabili possono essere elemento di prova per la qualificazione quale finanziamento soci o versamento in conto capitale, delle somme versate dai soci nelle casse sociali.

La presunzione di onerosità dei finanziamenti dei soci alla società e suo superamento;

La questione è stata affrontata dalla Sez. V della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1475 del 23/10/2019, dep. il 23/01/2020, con riferimento ad un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate con il quale si contestava ad una società, oltre ad altri rilievi, di aver omesso di contabilizzare dei ricavi per interessi attivi relativi a finanziamenti a società controllate e collegate. La tesi dell'Ufficio consisteva nel fatto che, i finanziamenti dei soci specie se infruttiferi, devono essere annotati a tale titolo nelle scritture contabili cosa questa che non risultava essere stata effettuata. La contribuente si era difesa esibendo esclusivamente

della corrispondenza intercorsa con le proprie società controllate o collegate, nelle quali si specificava che il finanziamento veniva eseguito a titolo gratuito.

In materia, le norme di riferimento sono l'art. 46, comma 1 del TUIR, il quale prevede che le somme versate alle società commerciali e agli enti pubblici e privati diverse dalle società, dai loro soci o partecipanti, si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo. L'art. 45, comma 2 del TUIR stabilisce che, per i capitali dati a mutuo, gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto; se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta; se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al tasso di interesse legale. Infine, ai sensi dell'art. 1815 del c.c., salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante.

La Corte di Cassazione nella citata sentenza, confermando un orientamento oramai consolidato, ha stabilito che la presunzione di onerosità dei finanziamenti effettuati dai soci alla società può essere vinta, ma la prova contraria data dal contribuente **deve essere rinvenuta esclusivamente dai bilanci della società non risultando sufficienti altri mezzi di prova quali la corrispondenza, anche avente data certa, intervenuta tra le parti.**

Inoltre in sentenza, viene specificato che la presunzione di onerosità del mutuo concesso trova applicazione nei confronti di qualunque socio sia esso persona fisica (imprenditore o non imprenditore), o società di qualsiasi tipo.

Riguardo alla questione in oggetto è doveroso evidenziare come in dottrina, e nella giurisprudenza di merito, vi siano delle posizioni diverse rispetto a quanto enunciato nella richiamata sentenza. In particolare l'Assonime, nell'approfondimento n. 11/2013, sostiene come nel TUIR non vi sarebbe alcuna presunzione legale di onerosità dei finanziamenti erogati dai soci ma solamente una presunzione di versamento delle somme effettuate dai soci a titolo di mutuo e non ad altro titolo (ad es. in conto capitale senza obbligo di restituzione). Ci si dovrebbe quindi rifare alla norma civilistica, l'art. 1815 del c.c., il quale prevede comunque una presunzione semplice di onerosità delle somme mutate, presunzione che, in quanto semplice, può essere superata con la dimostrazione della diversa volontà delle parti utilizzando qualsiasi mezzo di prova consentito dal c.c..

La Corte di Cassazione però, con la citata sentenza n. 1475, ribadisce il suo orientamento rigoroso nel limitare i mezzi di prova a quanto risultante dai bilanci sociali e, pertanto, onde evitare facili contestazioni, **si consiglia di specificare in modo chiaro nelle scritture contabili e nel bilancio d'esercizio la natura di gratuità dei finanziamenti erogati dai soci a tale titolo.**

Quanto le scritture contabili possono essere elemento di prova per la qualificazione quale finanziamento soci o versamento in conto capitale, delle somme versate dai soci nelle casse sociali

Questa seconda questione è stata esaminata dalla Sez. I Civile, della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 4261, del 8/11/2019 dep. il 19/02/2020, mediante la quale il giudice di legittimità conferma il suo consolidato orientamento secondo cui *“l'accoglimento della domanda con la quale il socio di una società di capitali chiedi la condanna della società a restituiregli somme da lui in precedenza versate alla società medesima richiede la prova che detto versamento sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione: prova che deve essere tratta non tanto dalla denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società, quanto soprattutto dal modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, dalle finalità pratiche cui esso appare diretto e dagli interessi che vi sono sottesi”* (Cass., Sez. I, 19/03/1996, n. 2314).

Accade sovente che sorgano delle liti che vedono coinvolti da una parte la società e, dall'altra parte, i suoi soci o ex soci i quali richiedono il rimborso di somme da quest'ultimi erogati a loro dire quali finanziamenti soci ai quali la società oppone che tali somme sono state erogate a titolo di versamento in conto capitale. Spesso tali liti trovano alimento dall'uso nelle scritture contabili di termini imprecisi, o comunque non chiari, che non consentono con precisione di determinarne la natura. Nell'ordinanza citata i giudici infatti, in via preliminare, ribadiscono la distinzione fra versamenti in conto capitale e finanziamenti soci o tra “erogazioni di capitali di credito” ed “erogazioni di capitali di rischio”. Le prime sono di regola ricondotte allo schema del mutuo (con o senza interessi), riservandosi il socio il diritto alla restituzione mentre le seconde, senza riflettersi sul capitale sociale della società, sono

destinati ad incrementarne il patrimonio e possono essere chiesti a rimborso dal socio soltanto per effetto dello scioglimento della società.

La Suprema Corte, nella citata ordinanza, specifica come per accertarne la natura sia necessario definire quale sia stata la reale intenzione dei soggetti tra i quali il rapporto si è instaurato. A tal proposito, tenuto conto di quanto anzidetto relativamente alla varietà e imprecisione che spesso caratterizzano le annotazioni contabili, non sarà sufficiente limitarsi a verificare la loro denominazione nelle scritture contabili ma l'indagine del giudice dovrà estendersi anche ad altri elementi di valutazione idonei a far emergere la reale volontà delle parti quali, a mero titolo esemplificativo, le delibere assembleari, il contenuto della nota integrativa, la corrispondenza intercorsa, etc.

In conclusione **si consiglia, al fine di evitare potenziali liti coinvolgenti la società e i suoi soci, di prestare attenzione nell'indicazione nelle scritture contabili e nel bilancio alla denominazione e collocazione delle somme ricevute dalla società e che queste rispecchino fedelmente quella che è stata la reale volontà delle parti.**

Dott. Paolo Barea